



DECRETO DEL DIRETTORE

N. 51 DEL 05.03.2014

OGGETTO:

Attivazione del servizio di ristorazione presso la sede sociale del CRAL del COMUNE DI VERONA sita in Via Pallone n. 9 a favore degli studenti iscritti ai corsi della Facoltà di Giurisprudenza e dell'Accademia di Belle Arti di Verona. Rettifica Decreto del Direttore n. 30 del 17.02.2014.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, con il quale si definiscono le competenze del Direttore;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010 con la quale si procede alla nomina del Direttore;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 28.01.2014 ad oggetto Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano della Performance 2014 – 2016;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 20.12.2013 ad oggetto "Relazione al Bilancio di Previsione 2014. Bilancio di Previsione 2014 e Bilancio Pluriennale 2014-2016: approvazione"

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 24.02.2014 ad oggetto "Relazione sull'attività svolta nell'anno 2013. Programma delle attività per l'anno 2014, relazioni sull'attività svolta nell'anno 2013 e Programma delle attività per l'anno 2014 redatte dal dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, dal Responsabile dell'Area Affari Generali Patrimonio, dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie e dal Responsabile dell'Area Risorse Umane. Approvazione";

PREMESSO che con Decreto del Direttore n. 30 del 17.02.2014 questa Azienda ha approvato la convenzione tra l'ESU di Verona e la ditta MARKAS s.r.l. con sede in Via Macello n. 73 39100 BOLZANO P. IVA 01174800217 per l'erogazione del servizio di ristorazione presso la sede sociale del CRAL del COMUNE DI VERONA sita in Via Pallone n. 9 a favore degli studenti iscritti ai corsi della Facoltà di Giurisprudenza e dell'Accademia di Belle Arti di Verona per l'importo di € 5,0180 pasto intero, € 3,9700 pasto ridotto, € 2,9630 pasto mini, IVA esclusa;

CONSIDERATO che l'art. 4 della convenzione allegata al Decreto di cui in premessa riporta la seguente dicitura:

Art. 4 - Modalità di accesso al servizio

4.1 Markas si impegna a :

- erogare il servizio dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:45 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 14:30; .. omissis

CONSIDERATO opportuno rettificare l'infelice formulazione di cui all'art. 4 della bozza di Convenzione allegata al Decreto di cui sopra, conseguente al fatto che presso i locali di Via Pallone 9 già opera quale servizio di ristorazione comunale, in un'area messa a disposizione dal Comune stesso;

RITENUTO opportuno procedere alla rettifica dell'art. 4 della bozza di convenzione che dalla formulazione originaria diviene come di seguito riportato:

Art. 4 - Modalità di accesso al servizio

4.1 Markas si impegna a:

- erogare il servizio dal lunedì al venerdì, dalle ore 12:00 alle ore 14:30 dando priorità ai fruitori del CRAL ed agli utenti tesserati FITEL;.. omissis..

RITENUTO opportuno approvare la convenzione allegato sub a) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con la ditta MARKAS s.r.l. in qualità di affidatario della gestione del servizio di ristorazione, come sopra rettificata;

VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto "Norme per l'attuazione per il diritto allo studio universitario";

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 16/12/2008 "modifica al regolamento per l'acquisizione in economia di beni servizi e lavori";

VISTO il Decreto Legislativo n. 163/2006 ad oggetto "Codice dei Contratti pubblici di lavori servizi e forniture";

VISTA la L .R. 29.11.2001 n. 39 ad oggetto "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTO il bilancio di previsione 2014;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di fare proprie le considerazioni svolte in premessa;
2. di approvare la rettifica all'art. 4 della convenzione che dalla formulazione originaria

Art. 4 - Modalità di accesso al servizio

4.1 Markas si impegna a :

- erogare il servizio dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:45 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 14:30; .. omissis

diviene:

Art. 4 - Modalità di accesso al servizio

4.1 Markas si impegna a :

- erogare il servizio dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:45 alle ore 13:00 e dalle 14:00 alle 14:30; .. omissis

3. di approvare la convenzione modificata, allegato a) e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il periodo 01.03.2014-31.12.2014 con la ditta MARKAS s.r.l.. con sede in Via Macello n. 73 39100 BOLZANO P. IVA 01174800217 per l'erogazione del servizio di ristorazione presso la sede sociale del CRAL del COMUNE DI VERONA sita in Via Pallone n. 9 a favore degli studenti iscritti ai corsi della Facoltà di Giurisprudenza e dell'Accademia di Belle Arti di Verona per l'importo di € 5,0180 pasto intero, € 3,9700 pasto ridotto, € 2,9630 pasto mini IVA esclusa;
4. di determinare la decorrenza della convenzione dalla data della sottoscrizione della medesima;
5. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
6. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio "Albo on line" per i provvedimenti di competenza.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.

AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO

(Francesca Ferigo)

IL DIRETTORE
(Gabriele Verza)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € _____ sul cap. _____

del Conto / del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE

CONVENZIONE

Tra

- ESU di Verona, con sede legale in 37129, Verona, Via dell'Artigliere n. 9, Codice fiscale e Partita IVA 01527330235, rappresentato dal Direttore, dott. Gabriele Verza, nato a Padova il 19 gennaio 1968, il quale interviene in nome e per conto della suddetta Azienda, autorizzato a stipulare contratti ai sensi della L.R. 7 aprile 1998 n. 8, di seguito per brevità "ESU",

e

- MARKAS S.r.l. con sede in 39100, Bolzano, Via Macello n. 73, Codice fiscale e Part. IVA 01174800217, rappresentata dal procuratore speciale, sig. Michele Leonardi nato a Trento il 03.08.1981, il quale interviene in nome e per conto della suddetta Azienda, autorizzato a stipulare contratti giusta procura rilasciata in data 13/11/2013 e registrata in data 14/11/2012, repertorio n. 177.594, raccolta n. 13.565, del Notaio Dr. Luciano Tisot in Bolzano – (All.1), di seguito per brevità "Markas" e di seguito per brevità congiuntamente "le parti"

Premesso che

- a) a seguito del provvedimento della Giunta Comunale di Verona n. 234 del 24.05.2007 e successivo contratto n. 84741 di Repertorio Municipale, l'Amministrazione Comunale di Verona ha assegnato all'Associazione CRAL Comune di Verona l'utilizzo dell'immobile di propria proprietà sito in Via Pallone 9;
- b) l'art. 4 del contratto indicato al punto a) della premessa consente all'Associazione CRAL del Comune di Verona di concedere a terzi la gestione del servizio bar/ristoro e del servizio di ristorazione Aziendale self-service;
- c) con apposito provvedimento l'Associazione CRAL del Comune di Verona ha indetto una trattativa privata per l'affidamento della gestione del servizio di bar /ristoro e del servizio di ristorazione aziendale self -service;
- d) l'affidamento è stato aggiudicato a favore della ditta MARKAS S.S.r.l. per il periodo 01.06.2011 al 31.05.2016;
- e) è stato ritenuto opportuno estendere il servizio di mensa anche agli studenti iscritti alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Verona e all'Accademia di Belle Arti in quanto per la lontananza e i tempi ristretti di pausa tra le lezioni non possono usufruire del servizio di

ristorazione erogato nella mensa universitaria San Francesco;

- f) per gli studenti iscritti ai corsi di cui sopra l'ESU non può attivare un servizio ristorazione con strutture proprie;
- g) l'ESU ai sensi dell'art. 26, Legge Regionale n. 8 del 7 aprile 1998 può gestire il servizio di ristorazione direttamente o mediante appalto o con convenzioni con enti, società, cooperative o privati, garantendo comunque idonee forme di controllo sulla qualità del servizio e flessibilità nella tipologia rispetto alle diversificate esigenze della domanda;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse ed allegati

1.1 Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto

2.1 L'ESU affida a Markas, che accetta, l'erogazione del servizio di somministrazione pasti a favore degli studenti iscritti all'Università degli Studi di Verona – Facoltà di Giurisprudenza e dell'Accademia di Belle Arti.

2.2 Il servizio viene svolto presso la sala mensa della sede sociale del CRAL del Comune di Verona, sita in Via Pallone n. 9.

Art. 3 - Durata

3.1 La presente convenzione decorre dale termina il 31 dicembre 2014.

3.2 Alla scadenza suindicata la presente convenzione potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le parti.

Art. 4 - Modalità di accesso al servizio

4.1 Markas si impegna a :

- erogare il servizio dal lunedì al venerdì, dalle ore 12:00 alle ore 14:30 dando priorità ai fruitori del CRAL ed agli utenti tesserati FITEL;
- provvedere al riconoscimento degli utenti aventi diritto mediante identificazione nel terminale cassa. Possono usufruire del servizio soltanto gli utenti in possesso del badge di riconoscimento "Carta ESU per l'Università";
- applicare la tariffa del pasto come risultante dal terminale di cassa;
- accettare il pagamento del pasto mediante utilizzo terminale POS, esclusivamente a mezzo di tessera prepagata "Carta ESU per l'Università".

Art. 5 - Attrezzature

5.1 ESU consegna a Markas per lo svolgimento del servizio le seguenti attrezzature:

- n. 1 terminale "Cassa" (personal computer);
- n. 1 lettore di badge a banda magnetica;
- n. 1 pos fornito dalla Banca Popolare di Verona;

dettagliate Foglio Inventario (All. 2) parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

5.2 I costi relativi all'installazione del POS, ai relativi canoni mensili e alle transazioni effettuate a mezzo POS sono a carico dell'ESU. Gli interventi di installazione e manutenzione su quanto fornito sono a carico dell'ESU, salvo il caso di dolo.

Art. 6 - Composizione del pasto

6.1 Il pasto fornito deve essere di tre tipologie: intero, ridotto e mini.

6.2 La composizione dei pasti è la seguente.

PASTO INTERO:

primo, secondo (caldo o freddo), contorno (cotto o crudo), frutta o/dessert o/yogurt, pane, acqua in pet da 0,5 lt. o bibita analcolica da 0,30 lt. in mescita (tipo cola, aranciata, ecc.), posate mono-uso;

PASTO RIDOTTO:

- 1) primo, contorno (cotto o crudo), frutta o/dessert o/yogurt, pane, acqua in pet da 0,5 lt. o bibita analcolica da 0,30 lt. in mescita (tipo cola, aranciata, ecc.), posate mono-uso;
- 2) secondo (caldo o freddo), contorno (cotto o crudo), pane, acqua in pet da 0,5 lt. o bibita analcolica da 0,30 lt. in mescita (tipo cola, aranciata, ecc.), posate mono-uso.

PASTO MINI:

- 1) Primo, pane, acqua in pet da 0,5 lt. o bibita analcolica da 0,30 lt. in mescita (tipo cola, aranciata, ecc.), posate mono-uso;
- 2) ¼ pizza (se presente in menù), acqua in pet da 0,5 lt. o bibita analcolica da 0,30 lt. in mescita (tipo cola, aranciata, ecc.), posate mono-uso.

6.3. Il menù dedicato agli Utenti verrà inviato quotidianamente a mezzo email agli Uffici dell'ESU e solo le pietanze indicate verranno contemplate nella convenzione. Tutte le altre pietanze/prodotti offerte saranno consumabili previo pagamento del reale prezzo di vendita.

6.4 Markas, previa richiesta dell'ESU, potrà provvedere all'erogazione del servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 19:30 alle ore 21:00. Il predetto servizio sarà garantito solo se il numero di pasti da erogare agli utenti sia superiore a 40.

Art. 7 - Importo del pasto

7.1 Il valore del pasto "intero" viene stabilito in € 5,018 (euro cinque virgolazero diciotto) IVA esclusa.

7.2 L'importo per il pasto "ridotto" è pari ad € 3,9700 (euro tre virgola novemilasettecento) IVA esclusa.

7.3 L'importo stabilito per il pasto "mini" è pari ad € 2,9630 (euro due virgola novemilaseicentotrenta) IVA esclusa.

Art. 8 - Pagamenti

8.1 Markas trasmette con fattura mensile riepilogativa l'elenco dei pasti consumati suddivisi per tipologia con allegati i corrispondenti scontrini derivanti dalle strisciate a mezzo POS.

8.2 L'ESU provvede al pagamento della fattura a mezzo mandato bancario entro 30 (trenta) giorni f.m. data ricevimento fattura.

8.3 L'ESU si riserva la facoltà insindacabile di modificare in ogni momento le modalità di accesso, le tariffe, i prezzi e la quota a carico degli utenti con applicazione immediata, senza possibilità di contestazione alcuna da parte di Markas.

Art. 9 - Oneri a carico del Gestore

9.1 Il costo del pasto è comprensivo di tutti gli oneri quali, a titolo semplificativo e non esaustivo, quelli relativi alla distribuzione dei pasti, alle spese di generi alimentari, agli accessori (personale, energia, ecc.), alle assicurazioni, agli affitti etc.

Art. 10 – Licenze, autorizzazioni e obblighi normativi

10.1 Markas in quanto affidataria del servizio di ristorazione del CRAL del Comune di Verona si impegna a comunicare e documentare ad ESU qualunque variazione intervenga nel rapporto contrattuale e che abbia effetto sulla presente Convenzione.

10.2 Nessuna responsabilità è imputabile all'ESU per eventuali infrazioni commesse da Markas nell'esercizio del servizio di ristorazione, né potrà essere rivendicata nei suoi confronti alcuna chiamata in solido per pretesi danni o altro derivanti dall'attività svolta da Markas.

Art. 11 - Obblighi informativi e utilizzo del logo.

11.1 Markas si impegna:

- ad esporre quanto necessario all'espletamento del servizio;
- ad identificare all'interno dei locali, idonei spazi di esposizione delle comunicazioni dell'ESU rivolte agli studenti;
- a riportare l'indicazione *"ristorazione convenzionata con ESU di Verona"*, nei locali destinati alla somministrazione dei pasti.

Art. 12 - Accessi e controlli dell'ESU

12.1 ESU si riserva in qualsiasi momento e senza preavviso la facoltà di controllo sugli obblighi assunti con la presente convenzione.

Art. 13 - Responsabilità verso terzi e per danni

13.1 Markas è titolare di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile, stipulata con primaria compagnia allegata in copia alla presente convenzione, (All. 3) parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 14 – Divieto di cessione del contratto

14.1 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 comma 1 del D.lgs. 163/2006, è vietata la cessione anche parziale del presente contratto.

Art. 15 - Recesso

15.1 L'ESU si riserva di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione anche per realizzare il contenimento della spesa.

15.2 Il recesso dovrà essere comunicato a mezzo lettera raccomandata A/R con decorrenza di 15 giorni dalla data della comunicazione.

Art. 16 – Risoluzione

16.1 Salve le ipotesi particolari regolate nella presente convenzione, la risoluzione della presente convenzione trova disciplina nelle disposizioni di cui agli artt. 1453 e ss. C.C.

16.2 L'ESU si riserva la facoltà di risolvere la convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C, nei seguenti casi:

- a) impiego da parte di Markas di personale non regolarmente assunto, non retribuito o per il quale non si versino regolarmente i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori;
- c) qualora Markas violi le disposizioni di cui agli artt. 4, 6 e 14;
- e) avvio a carico del fornitore delle procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- d) adozione nei confronti della Markas di provvedimenti di sequestro o di pignoramento dei beni.

16.3 In caso di risoluzione del contratto o di mancato inizio del servizio per cause imputabili a Markas, l'ESU si riserva la facoltà di ricorrere ad altro fornitore.

Art. 17 – Forza maggiore

17.1 Nessuna delle parti sarà ritenuta responsabile del proprio inadempimento in relazione alle obbligazioni previste dalla presente convenzione qualora l'inadempimento sia dovuto a cause di forza maggiore.

17.2 Sono considerate cause di forza maggiore unicamente gli eventi imprevisi ed imprevedibili che impediscono l'esecuzione del servizio, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: scioperi a livello nazionale, internazionale ed aziendale, terremoti, alluvioni eventi bellici, epidemie e simili.

17.3 Qualora si verifichi un evento di causa di forza maggiore ciascuna parte informerà la controparte del verificarsi di tale evento e dei suoi effetti sulla sua possibilità di dar corso alle pattuizioni contrattuali. In tal caso le parti si incontreranno per adottare le azioni necessarie per annullare o ridurre gli effetti di tale evento.

17.4 Per l'intero periodo in cui l'evento di forza maggiore o i suoi effetti permangano, la parte non sarà considerata responsabile dalla propria controparte per la sua incapacità di eseguire le proprie obbligazioni, fermo restando che dette obbligazioni verranno adempiute non appena possibile, dopo il venire meno dell'evento di forza maggiore. A prescindere da quanto sopra statuito, qualora l'evento di forza maggiore continui per un periodo superiore a tre (3) mesi, la Parte adempiente avrà la facoltà, a propria discrezione, di risolvere la presente convezione senza ulteriori responsabilità per alcuna delle Parti.

Art. 18 - Legge applicabile - Foro Competente

18.1 La legge applicabile al presente contratto è la legge italiana.

18.2 Per ogni controversia relativa alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Verona e le spese conseguenti si intendono a carico della parte soccombente.

Art. 19 -Trattamento dati personali

19.1 Ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs, 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" – di seguito il Codice – Titolare del trattamento dei dati personali è ESU – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona, Responsabile del trattamento è Markas. Il trattamento è finalizzato, esclusivamente, all'esecuzione della convenzione per il servizio di ristorazione e potrà riguardare la consultazione, ai fini della verifica delle tariffe mensa da applicare agli studenti, e il controllo dei documenti di accesso degli utenti.

19.2 I dati personali trattati dal Responsabile non saranno comunicati a terzi e non saranno oggetto di diffusione.

19.3 Il trattamento sarà effettuato, prevalentemente, mediante l'utilizzo di strumenti informatici ad opera di personale appositamente incaricato dal Responsabile - da comunicare all'ESU - di

cui Markas se ne fa garante e risponde degli eventuali danni cagionati dagli incaricati. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati – ex. art. 31 del Codice – in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

19.4 Markas si impegna, infine, a relazionare periodicamente l'ESU sulle misure di sicurezza adottate e a informare il Titolare del trattamento in caso di situazioni anomale e di emergenza.

19.5 In qualsiasi momento l'Interessato, ai sensi dell'art. 7 e ss. del Codice, potrà esercitare i propri diritti presso il Titolare, che provvederà a dare le istruzioni del caso al Responsabile.

Art. 20 - Registrazione

20.1 Le spese di registrazione della presente convenzione sono a totale carico della Markas s.r.l., così come ogni altra spesa di bollo, copia etc e di ogni altra imposta, tassa o contributo.

Art. 21 - Norma Finale

21.1 Le modifiche al presente contratto saranno considerate valide solo se approvate in forma scritta.

21.2. La presente convenzione impegna fin d'ora Markas. Resta inteso tra le parti che l'efficacia della stessa, per quanto riguarda l'ESU, si avrà solo dopo l'adozione del provvedimento di approvazione da parte degli organi competenti.

Allegati:

All. 1) procura speciale;

All. 2) Foglio Inventario;

All. 3) polizza di assicurazione per responsabilità civile.

Letto, approvato e sottoscritto in Bolzano, il _____

ESU di Verona

Markas S.r.l.

Gabriele Verza - Il direttore

Michele Leonardi – procuratore speciale